

## LEGGE TAVOLARE

### Legge sui Libri Fondiari Capo III - Del procedimento in affari tavolari - Sezione II - Delle domande

#### **Art. 87 (Requisiti dei titoli)**

I documenti, in base ai quali si domanda un'iscrizione, devono prodursi in originale. Se il documento originale si trova presso il giudice tavolare, basta produrne una copia ed indicare il fascicolo in cui si trova l'originale.

Ai documenti originali, quando questi siano conservati presso notai o pubblici uffici, sono equiparate le copie autentiche [2714 c.c.] rilasciate a sensi di legge.

#### **Note**

Le scritture private autenticate non depositate presso un notaio o in pubblici uffici designati dalla legge, devono essere prodotti in originale.